

AGEVOLAZIONI

Le modalità di accesso al nuovo fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà

di Luca Dal Prato

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **decreto direttoriale del 3 settembre 2021** ha fornito chiarimenti circa le modalità di accesso al **fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria**, istituito dall'[articolo 37, comma 1, D.L. 41/221](#).

L'istanza di accesso al fondo può essere presentata, **dal 20 settembre 2021 al 2 novembre 2021**, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it.

Il fondo è rivolto alle grandi imprese che operano in Italia, in **qualsiasi settore** economico ad **esclusione** delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Per identificare le **“grandi imprese”** l'**articolo 1** del decreto direttoriale richiama la raccomandazione della **Commissione europea 2003/361/CE** del 6 maggio 2003 e il decreto del Ministro delle attività produttive 18.04.2005.

In sintesi, il fondo è fruibile da aziende con almeno **250 dipendenti**, un **fatturato** superiore ai **50 milioni** di euro o un **bilancio** superiore ai **43 milioni** di euro.

In particolare, il fondo è rivolto alle **aziende** che, alla data di presentazione della relativa **domanda di accesso**:

1. versano in situazione di **temporanea difficoltà** finanziaria, in relazione alla crisi connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
2. **non si trovavano già in situazione di difficoltà**;
3. presentano concrete e plausibili **prospettive di ripresa** dell'attività.

Invitalia, qualora nel corso di svolgimento dell'attività di valutazione ritenga necessario

acquisire **ulteriori informazioni**, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa proponente, può **richiederli** una sola volta mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

A tal proposito, il decreto direttoriale pone particolare **attenzione ai documenti utili a comprendere se i flussi di cassa** prospettici saranno sufficienti a far fronte, con regolarità, alle obbligazioni pianificate nonché al rimborso del finanziamento.

Fattibilità e credibilità del piano aziendale verranno quindi valutate anche con riferimento alle **capacità** e alle **competenze** dell'impresa di perseguire, nel medio termine, la **continuità aziendale** e il **ripristino della redditività aziendale**.

Questo aspetto risulta particolarmente interessante in quanto, indirettamente, il legislatore sembra richiamare l'attenzione sulla **solidità dei processi decisionali** ovvero sui **principi di corretta amministrazione** (*ex articolo 12 CCI*) e **adeguatezza degli assetti organizzativi** ([articolo 2086 cod. civ.](#)), primi reali strumenti di allerta della situazione di crisi.

L'impresa dovrà poi impegnarsi a **destinare il finanziamento** esclusivamente al sostenimento di costi per il **personale, investimenti** o capitale circolante, negli stabilimenti produttivi e nelle attività imprenditoriali oggetto del piano aziendale, localizzati in **Italia**.

Il **finanziamento** sarà di **durata** massima pari a **cinque anni** e di **importo** complessivo concesso **non superiore**, alternativamente, al **doppio della spesa salariale** annua per il **2019 oppure al 25 per cento del fatturato** totale dell'impresa, sempre per l'anno 2019.

In ogni caso, il finanziamento **non può eccedere** l'importo di **30 milioni** di euro, incrementabile qualora al piano aziendale partecipino la Regione o altri enti e amministrazioni pubbliche.

Il contratto di finanziamento tra l'impresa e Invitalia deve essere restituito secondo un piano di ammortamento a **rate semestrali** costanti posticipate, aventi scadenza al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno a **decorrere dai dodici mesi successivi** alla data della prima erogazione del finanziamento stesso all'impresa.

Il contratto potrà essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e il tasso di **interesse** applicato non potrà essere **inferiore allo 0,10%**.

È prevista la **revoca**, totale o parziale del finanziamento in determinati casi quali il **cambio di controllo**, la messa in **liquidazione** o cessazione, anche parziale, dell'attività ovvero la presentazione nei confronti della impresa di un'istanza volta a far dichiarare **l'apertura di una procedura fallimentare** o altra **procedura concorsuale** non prevista nel piano aziendale.

Infine, pare utile rilevare che **l'articolo 6 del decreto direttoriale**, pur ponendo alcuni limiti, ammette la **cumulabilità** del fondo con gli **aiuti concessi per finanziamenti diversi**, a condizione che **l'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di**

cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), D.M. 05.07.2021.